

ATAP SPA

PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DEL 19,50% DI BIOMAN SPA PARTECIPATA DA ATAP SPA

BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

INDICE:

ART. 1 – PREMESSA ED OGGETTO DELLA CESSIONE

ART. 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

ART. 3 – INFORMAZIONI GENERALI E CONTRATTO SOCIALE

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

ART. 7 – MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 8 – INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

ART. 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI DI BIOMAN S.P.A.

ART. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 – CHIUSURA DELLA GARA E RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1 – PREMESSA ED OGGETTO DELLA CESSIONE

ATAP S.p.a. è una società mista pubblico – privata, qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, la cui azione è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

Nella seduta del 26 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di ATAP S.P.A. ha deliberato la dismissione della partecipazione, pari al 19,50%, detenuta in Bioman S.p.a., autorizzando il Presidente Mauro Vagaggini allo svolgimento di tutte le operazioni a tal fine necessarie, compresa l'indizione della presente procedura ad evidenza pubblica.

Informazioni generali ente cedente:

ATAP S.p.a.

Sede legale in Pordenone (PN), Via Candiani n. 26

Capitale sociale Euro 18.251.400,00 i.v.

Iscritta al n. 00188590939 Registro Imprese di Pordenone

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00188590939

R.E.A. n. 51534 di Pordenone

pec.atappn@legalmail.it

Oggetto della cessione: quota societaria del 19,50% di Bioman S.p.a., con sede in Mirano (VE), alla via Stazione n. 80, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02601751205, REA n. VE-329057, capitale sociale deliberato e interamente versato Euro 4.411.912,00.

Si precisa che il presente avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio.

Con l'aggiudicazione della presente pubblica selezione, il soggetto aggiudicatario consegue esclusivamente il predetto oggetto, ovvero diritto, vantato da ATAP S.p.a., non consegue alcun diritto ulteriore, ovvero servizio, lavoro o fornitura.

Il presente avviso, la ricezione delle eventuali offerte e la loro apertura in seduta pubblica, non comportano per ATAP S.p.a. alcun obbligo o impegno di concludere la presente procedura, né comportano la nascita di alcun diritto in capo agli eventuali offerenti che nulla potranno vantare.

ATAP S.p.a. si riserva, in ogni caso, la facoltà di non addivenire alla cessione per ragioni che dovessero sopravvenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

ATAP S.p.a. si riserva, nell'ipotesi in cui non venisse presentata alcuna offerta, ovvero non venisse presentata alcuna offerta valida, la facoltà insindacabile di avviare altre e diverse procedure tese alla cessione, anche soltanto parziale, dell'oggetto del presente bando.

ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per l'acquisizione del 19,50% di Bioman S.p.a. è di Euro 8.537.000,00 (ottomilionicinquecentotrentasettemila/00), ammontare fissato sulla scorta della valutazione del valore economico della partecipazione, realizzata con metodo misto patrimoniale – reddituale, resa dal dott. Marco della Putta, contenuta nella perizia estimativa datata 16 luglio 2015 messa a disposizione dei potenziali offerenti nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 3 del presente bando.

Non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, pena l'esclusione dalla procedura.

Il lotto offerto non è frazionabile, di tal che l'offerta dovrà essere presentata per l'intera consistenza del lotto: non verranno ammesse offerte parziali o frazionarie per il lotto.

ATAP S.p.a. precisa, sin da subito, che la presentazione di un’offerta nei termini e con le modalità del successivo articolo 5 del presente bando, previa verifica della sua completezza e validità, equivale alla presentazione di una offerta economica pari all’importo a base d’asta: di tal che, anche qualora venisse presentata una sola offerta valida, si procederà con l’aggiudicazione all’unico offerente, al prezzo indicato nel presente articolo.

Diversamente, nell’ipotesi in cui venissero presentate più offerte valide, si procederà con la pubblica asta, da svolgersi secondo le prescrizioni contenute all’art. 7 del presente avviso.

ART. 3 - INFORMAZIONI GENERALI E CONTRATTO SOCIALE

Ente cedente: ATAP S.p.a., con sede legale in Pordenone (33170), alla via Candiani n. 26, codice fiscale 00188590939, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, REA PN-51534, PEC pec.atappn@legalmail.it

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Crovato – Direttore Generale di ATAP S.p.a.

Il presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale di ATAP S.p.a., www.atap.pn.it, al link “Bandi e Concorsi”.

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerenti la presente procedura dovrà essere formulata in forma scritta, presentata presso la sede di Pordenone, via Candiani n. 26, ovvero trasmessa a mezzo PEC al predetto indirizzo, indirizzata al sunnominato responsabile del procedimento.

La seguente documentazione viene messa a disposizione, con strumentale tempistica in deroga alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presso la sede di cui sopra, e potrà essere ritirata in copia, previa motivata richiesta e rimborso delle spese di riproduzione:

- copie Statuti societari di ATAP S.p.a. e Bioman S.p.a.;
- copie bilanci di Bioman S.p.a. relativi agli esercizi 2013 – 2014 – 2015;
- copia della perizia di stima della partecipazione detenuta da ATAP S.p.a. in Bioman S.p.a. resa dal dott. Marco Della Putta, contenuta nell’elaborato del 16 luglio 2015.

Si informa, altresì, che ai sensi del capitolo 3.5 dello Statuto di Bioman S.p.a. viene previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci i Bioman S.p.a., in ipotesi di cessione di quota di uno dei soci.

Col che, terminata l’asta con l’individuazione del soggetto potenziale cessionario, l’oggetto della presente procedura dovrà essere offerto in prelazione ai soci di Bioman S.p.a., diversi da ATAP S.p.a., all’importo raggiunto durante la pubblica asta.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno presentare offerte persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero a mezzo procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali privi di espresso potere di presentare offerte in pubbliche selezioni), in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare.

Qualora un soggetto agisca in nome e per conto di un terzo, la procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere presentata congiuntamente all'offerta, in originale o copia autenticata, pena l'esclusione dalla presente procedura; in tal caso, l'offerta e l'eventuale aggiudicazione e conseguente stipulazione del contratto di cessione, si intendono compiuti in nome e per conto del dante procura.

Non sono ammessi i rappresentanti titolari di procura generale, mandati collettivi o semplice delega. Ciascun rappresentante può presentare solamente un soggetto, e presentare offerta per lui soltanto, pena esclusione dei rappresentati dal medesimo rappresentante.

Non è ammessa la partecipazione sotto forma di associazione temporanea d'impresе, raggruppamento temporaneo d'impresе, joint venture, ed ogni altra forma di aggregazione temporanea tra operatori economici, né il ricorso all'avvalimento per la soddisfazione della capacità economico – finanziaria indicata dal presente articolo.

È ammessa la partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 2602 del Codice civile, aventi attività esterna ai sensi degli artt. 2612 e ss. del Codice civile, nonché delle società consortili ex art. 2615-ter del Codice civile.

Requisiti di ordine generale.

Potranno partecipare alla presente procedura i soggetti, persone fisiche e giuridiche, comprese le imprese individuali, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di capacità economica - finanziaria specificati successivamente.

Segnatamente, ciascun operatore economico dovrà possedere e dichiarare:

I) l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

Per l'attestazione del predetto requisito dovrà essere indicato il numero di iscrizione e la competente C.C.I.A.A., nonché l'indicazione dell'oggetto sociale.

Nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati appartenenti all'U.E., diversi dall'Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Per le società cooperative e per i relativi consorzi è necessaria l'iscrizione nei rispettivi albi.

II) i dati identificativi del soggetto, codice fiscale e partita iva, sede legale, PEC, nonché i dati identificativi (anagrafici e di residenza) di tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell'operatore economico, compresi soci, amministratori e direttori, in carica al momento della presentazione dell'offerta;

III) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

IV) che non sussiste una delle cause di decadenza, sospensione, o divieto previste dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, né è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle predette misure, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

V) che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'esclusione non viene disposta e il divieto non opera allorché il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

VI) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come delineate al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VII) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza, nonché relative alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

VIII) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

IX) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

X) di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

XI) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa e non ha più efficacia;

XII) di aver presentato la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificarsi la sussistenza del requisito, qualora tenuto dalla predetta legge;

XIII) che, qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i casi all'autorità giudiziaria, salvo che ricorressero i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Le persone fisiche devono rendere le dichiarazioni di cui ai precedenti numeri IV, V, VI, VII, nonché:

XIV) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

XV) di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione, non sussistendo, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione e l'accertamento di tali situazioni.

Per i consorziati facenti parte di un consorzio stabile che presenta domanda di partecipazione alla presente procedura, è fatto divieto partecipare alla gara in più di un consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale.

Il consorzio e i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed a rendere la dichiarazione con le relative modalità.

I concorrenti stabiliti in Stati U.E. devono produrre la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Requisiti di capacità economico – finanziaria.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, pena l'esclusione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti economico – finanziari:

A) di aver conseguito nel triennio 2013-2015 un fatturato globale medio annuo d'impresa pari ad almeno Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00);

B) di aver chiuso tutti i bilanci di esercizio del triennio 2013-2015 in attivo;

C) di avere un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, di almeno Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00);

In alternativa ai requisiti economico finanziari di cui ai punti A) e C) può essere presentata dichiarazione da parte di idoneo Istituto di credito o assicurativo, ovvero intermediari finanziari autorizzati, attestante il possesso dei corrispondenti requisiti economico / patrimoniali rapportati al valore della presente gara.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente la richiesta di partecipazione, la cauzione, e la documentazione prescritta dal presente bando, deve essere sigillato e deve pervenire tassativamente, sempre a pena di esclusione, al seguente indirizzo ATAP S.p.a., via Candiani n. 26, 33170 – Pordenone, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 gennaio 2017.

Il recapito del plico presso la succitata sede di ATAP S.p.a. può avvenire a mano (in orario di ufficio che è il seguente: Segreteria di Direzione via Candiani 26 – Pordenone – 2° piano – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; in tal caso si rilascerà apposita ricevuta) o tramite servizio postale o corriere.

La Segreteria di Direzione di ATAP S.p.a. provvederà ad annotare tempestivamente mittente ed orario di recapito di ciascun plico, con apposizione della firma da parte del personale amministrativo ricevente.

Non saranno ammessi all'asta plichi che perverranno oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti in tempo utile. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi forma di responsabilità di ATAP S.p.a. per eventuali disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi ragione il plico stesso non fosse recapitato entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

La non ammissione dei plichi pervenuti oltre il predetto tassativo termine di presentazione, avverrà anche qualora l'eventuale ritardo si dovesse verificare indipendentemente dalla volontà del concorrente; un tanto, vale anche per i plichi spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con altro servizio postale monitorabile, ovvero con corriere professionale, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale/presa in carico dell'agenzia accettante: tali plichi non verranno aperti e considerati come non consegnati.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere

chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, ovvero indirizzo *e-mail* non certificato per le persone fisiche che non possedessero una PEC) e riportare la dicitura "PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DEL 19,50% DI BIOMAN SPA PARTECIPATA DA ATAP SPA".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, qualora ammessi ai sensi del precedente art. 4, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico sigillato e compilato con le modalità in precedenza indicate, dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, la seguente documentazione amministrativa:

1) domanda di partecipazione, il cui modello è allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritta dalla persona fisica, oppure dall'imprenditore individuale, ovvero dal legale rappresentante, se persona giuridica, corredata da idonea documentazione attestante carica e poteri di firma del sottoscrittore e copia fotostatica del documento d'identità del medesimo. La domanda va presentata da tutti i soggetti partecipanti, singoli o componenti un soggetto plurimo, alla procedura di gara. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata. Il modello di domanda contiene una dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, nonché di quelli ricordati al precedente articolo 4;

2) dichiarazione sostitutiva firmata dall'imprenditore individuale, o dal legale rappresentante, se persona giuridica, resa ai sensi e con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti i dati risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché l'indicazione dell'oggetto sociale.

La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello predisposto (allegato 2).

Le imprese stabilite in altri Stati appartenenti all'U.E., diversi dall'Italia, potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza e tradotte in lingua italiana;

3) copia del presente bando di gara, debitamente siglato in ogni pagina con espressa dicitura "per accettazione" del legale rappresentante dell'impresa o procuratore offerente e/o dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i partecipanti in caso di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero dalla singola persona fisica offerente.

La partecipazione alla gara, e la sottoscrizione di copia del presente bando, comportano la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute e negli eventuali altri documenti di gara;

4) ricevuta di versamento cauzione provvisoria pari a Euro 853.700,00 (ottocentocinquantatremilasettecento/00), che verrà restituita in ipotesi di non aggiudicazione, nell'ipotesi di non presentazione di offerta valida ovvero di non conclusione della procedura per altre ragioni non imputabili al concorrente, nei termini indicati al successivo articolo 11. Mentre, in ipotesi di aggiudicazione verrà computata nell'importo complessivo.

La predetta cauzione potrà essere prestata mediante:

- fideiussione bancaria rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi di legge;
- polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
- versamento dell'importo in favore di ATAP S.p.a., Banca Credito Cooperativo Pordenonese AZZANO DECIMO (PN), IBAN IT 10 S 08356 64789 000000020858, BIC – SWIFT ICRAITRR9W0, ovvero assegno circolare non trasferibile intestato ad “ATAP S.p.a.”, da accludere nel plico contenente la domanda di partecipazione.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

5) documentazione dimostrante il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria previsto dall'art. 4, nei modi e termini ivi indicati.

La presentazione del plico, nei modi e termini indicati dal presente articolo, corredato dalla surricordata documentazione, nonché il possesso di tutti i requisiti soggettivi, oggettivi, ed economico – finanziari in capo all'operatore economico, attribuisce il diritto a partecipare alla pubblica asta, e comporta la presentazione di una offerta economica pari all'importo a base d'asta. Di tal che, qualora venisse presentata una sola offerta valida, il lotto verrà aggiudicato all'offerente all'importo previsto dall'art. 2 del presente bando, senza procedere con la pubblica asta prevista dal seguente art. 7.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La violazione delle prescrizioni del presente bando, nonché delle disposizioni di legge espressamente richiamate, costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura.

Specificatamente, e rimandando alle statuizioni puntuali dei relativi articoli:

- la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 4, di quelli indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, laddove espressamente richiamati, nonché dei requisiti di capacità economico – finanziaria;
- la presentazione della domanda di partecipazione in modo difforme rispetto alle statuizioni contenute nell’art. 5, ovvero decorso il termine perentorio fissato dal medesimo articolo;
- la presentazione della domanda di partecipazione non sottoscritta, ovvero firmata da un soggetto non in possesso della necessaria legittimazione, ai sensi dell’art. 4 del presente bando;
- ed ogni altra circostanza, adempimento, prescrizione, requisito, o situazione, per la cui inosservanza il presente bando prevede espressamente l’esclusione dell’offerente, ovvero dell’offerta.

ART. 7 – MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLA GARA

La pubblica selezione si svolgerà in due differenti fasi.

Fase 1.

Nella prima seduta, fissata per la giornata del 13 gennaio 2017 ore 10.00 (salva diversa tempestiva comunicazione trasmessa all’indirizzo PEC/*e-mail* indicato dall’offerente), il responsabile del procedimento, coadiuvato dal designato banditore, constaterà la regolarità formale dei plichi, verificandone integrità e assenza di manomissione, nonché la conformità alle prescrizioni contenute nel presente bando.

Successivamente, procederà con l’apertura di ciascun plico, controllando la corrispondenza tra la documentazione offerta e le disposizioni contenute nel precedente art. 5, così disponendo:

- a)** l’ammissione, alla pubblica asta del 25 gennaio 2017, delle offerte contenenti tutta la documentazione richiesta, completa e redatta secondo le indicazioni del presente bando;
- b)** la facoltà di ricorrere alla regolarizzazione dell’offerta, ovvero beneficiare del c.d. “soccorso istruttorio”, per sanare la carenza di dichiarazioni essenziali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La documentazione integrativa, pena l’esclusione, dovrà essere presentata alla Segreteria di Direzione di ATAP S.p.a., via Candiani 26 – Pordenone – 2° piano, entro le ore 12.00 del 23 gennaio 2017 (qualora ci si avvalga del servizio postale, o altro servizio similare, l’integrazione dovrà comunque pervenire, a pena di esclusione, entro detto termine), comprensiva del documento comprovante l’avvenuto pagamento di una sanzione, pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale a beneficio di ATAP S.p.a., Banca Credito Cooperativo Pordenonese AZZANO DECIMO (PN), IBAN IT 10 S 08356

64789 000000020858, BIC – SWIFT ICRAITRR9W0. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

All'incontro, le irregolarità meramente formali, ovvero la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni non essenziali, dovranno essere comunque regolarizzate entro le ore 12.00 del 23 gennaio 2017, ma non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;

c) l'esclusione delle offerte affette da carenza documentale tale da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile delle stessa.

La presenza di un rappresentante alla seduta del 13 gennaio 2017 costituisce onere per ciascun concorrente, dal momento che ATAP S.p.a. non trasmetterà alcuna comunicazione sulle decisioni ivi assunte dal responsabile del procedimento, indicate alle precedenti lettere a), b), e c). L'assenza del rappresentante, qualora il concorrente fosse ammesso alla pubblica asta da svolgersi nella giornata del 25 gennaio 2017, non costituisce causa di esclusione.

Fase 2.

La seconda seduta si svolgerà il 25 gennaio 2017, ore 10.00, presso la sede di ATAP S.p.a. in Pordenone, alla via Candiani n. 26 (salvo diversa tempestiva comunicazione che verrà inviata all'indirizzo PEC/*e-mail* indicato dal concorrente).

Il responsabile del procedimento comunicherà l'ammissione dei concorrenti che, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano correttamente integrato la documentazione mancante, qualora possibile ai sensi delle precedenti disposizioni, ovvero l'esclusione di coloro che non avessero provveduto a sanare tutte le irregolarità riscontrate nell'offerta.

La gara verrà aggiudicata mediante asta pubblica, a mezzo di banditore, tipologia di scelta del cessionario maggiormente soddisfacente per ATAP S.p.a.

Il banditore darà, quindi, abbrivio alla stessa: sul prezzo a base d'asta di cui all'art. 2 del presente bando, ogni concorrente legittimato, o legale rappresentante del concorrente, ovvero altro soggetto munito di procura speciale per l'operazione, potrà rilanciare una o più volte nella misura di almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun rilancio, rispetto all'offerta resa da altro partecipante, sino all'esaurimento delle stesse, con la rinuncia di tutti i partecipanti a presentare altri rilanci, ovvero qualora sino trascorsi 3 (tre) minuti senza alcun rilancio.

L'aggiudicazione verrà conseguita dal concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta, ovvero a quello risultante dall'asta medesima.

Non sono ammesse offerte a ribasso.

Al termine della pubblica asta, verrà redatto un verbale dal responsabile del procedimento, recante una sintetica descrizione delle operazioni svolte nella seduta pubblica dal medesimo responsabile del procedimento, dal banditore, e l'indicazione dei rilanci effettuati dal rappresentante di ciascun concorrente; il verbale verrà sottoscritto dal responsabile del procedimento, dal banditore, e da tutti i rappresentanti dei concorrenti, salvo espresso rifiuto di cui verrà dato atto direttamente nel verbale stesso.

Si procederà all'aggiudicazione dell'oggetto della presente procedura, anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta, purché valida, redatta e presentata in conformità al presente bando.

Si ricorda che, come enunciato al termine dell'art. 1, la pubblicazione del presente bando, la ricezione delle eventuali offerte e la loro apertura in seduta pubblica, non comportano per ATAP S.p.a. alcun obbligo o impegno di concludere la procedura, né comportano la nascita di alcun diritto in capo agli eventuali offerenti che nulla potranno vantare, neppure per eventuale responsabilità precontrattuale.

ATAP S.p.a. si riserva, in ogni caso, la facoltà di non addivenire alla cessione per ragioni che dovessero sopravvenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

ART. 8 - INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Conclusa la procedura d'asta pubblica, ATAP S.p.a. procederà con la verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa prodotta dall'aggiudicatario provvisorio, nonché dai restanti offerenti, riservandosi di chiedere chiarimenti in ordine alle stesse, senza che ciò costituisca alterazione della c.d. "par condicio", ovvero soccorso istruttorio.

ART. 9 DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI DI BIOMAN S.P.A.

L'oggetto della presente procedura verrà offerta in prelazione ai soci di Bioman S.p.a., come prevede il capitolo 3.5 dello Statuto di Bioman S.p.a., alle condizioni di provvisoria aggiudicazione risultanti dalla pubblica asta. L'importo di aggiudicazione verrà prontamente comunicato da ATAP S.p.a. all'organo amministrativo di Bioman S.p.a., il quale informerà i propri soci entro 15 (quindici) giorni, i quali, a loro volta, avranno 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione statutariamente riconosciuto, ovvero avvalersi della procedura estimativa prevista dal combinato disposto dei capitoli 3.5. e 9.3 dello Statuto di Bioman S.p.a.

Qualora i soci di Bioman S.p.a. non esercitassero il diritto di prelazione nel predetto termine, ovvero comunicassero preventivamente l'intenzione di non esercitare tale diritto, l'aggiudicatario della pubblica asta, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati, della completezza della documentazione amministrativa richiesta dal presente bando, e della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta, verrà contattato per la stipulazione del contratto di cessione.

In ogni caso, ATAP S.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile, nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui uno o più soci di Bioman S.p.a. esercitassero il diritto di prelazione, statutariamente previsto, sulle cedende quote.

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio del diritto di prelazione, senza che alcuno degli aventi titolo l'abbia esercitato, ovvero i legittimati abbiano comunicato di non volerlo esercitare, ATAP S.p.a. procederà con l'aggiudicazione definitiva dell'oggetto della presente procedura al vincitore dell'asta pubblica.

ATAP S.p.a. inviterà l'aggiudicatario ad indicare, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nome del Notaio presso il quale intende effettuare la stipulazione del contratto di cessione; in difetto, provvederà alla scelta del Notaio ATAP S.p.a.

Il contraente dovrà provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita, nonché al contestuale **rimborso delle spese per la presente procedura, quantificate complessivamente in Euro 20.000,00 (ventimila/00)**, detratto il valore della cauzione già versata, entro la data fissata per la stipulazione del contratto, pena la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, nonché l'incameramento, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., della cauzione provvisoria versata per partecipare alla presente procedura, salvi i maggiori danni subiti da ATAP S.p.a., che si riserva di chiederne il risarcimento in ogni sede competente. Copia della ricevuta di versamento dell'intero importo di aggiudicazione dovrà essere esibita al Notaio rogante, che ne darà atto nel contratto di cessione, riportandone gli estremi di riferimento.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza del relativo diritto spettante al designato acquirente, con conseguente violazione dei doveri previsti dall'art. 1337 del Codice Civile. Qualora l'aggiudicatario avesse già versato l'intero importo dovuto, ma non intendesse più addivenire alla stipula del contratto di cessione, ATAP S.p.a. procederà con la restituzione della somma versata, detratta dell'importo corrispondente alla cauzione provvisoria, trattenuta a titolo di penale ex art.

1382 c.c., riservandosi, comunque, di chiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti il rifiuto opposto dall'aggiudicatario alla stipula del contratto.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle notarili, imposte, diritti, commissioni, ed ogni altra spesa si rendesse necessaria, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si addivenisse alla stipula del contratto di cessione, per cause imputabili all'aggiudicatario della pubblica selezione, ATAP S.p.a. si riserva il diritto di intraprendere le più opportune iniziative, compresa l'indizione di una nuova procedura per la cessione dell'oggetto del presente bando, in alternativa all'eventuale cessione al secondo classificato nella relativa asta.

ART. 11 - CHIUSURA DELLA GARA E RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI

La stipulazione del contratto, ovvero la rinuncia dell'acquirente e l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 10, del presente bando, nonché l'esercizio del potere riservato ad ATAP S.p.a. di interrompere la pubblica selezione, determinerà la chiusura della procedura di gara.

Ad un tanto, seguirà la restituzione delle cauzioni provvisorie - ovvero alla loro liberazione - ai partecipanti alla gara, non aggiudicatari, nel termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di cessione, senza corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di interesse o altro.

I soggetti non aggiudicatari interessati alla restituzione tramite posta dei documenti prodotti dovranno fare espressa richiesta scritta allegando busta adeguatamente affrancata.

La stazione appaltante ATAP S.p.a. si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità per qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione dei documenti.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali e societari che verranno forniti dagli offerenti è ATAP S.p.a.; il responsabile del trattamento dati è la dott.ssa Samuela Trovò di ATAP S.p.a.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

In ogni momento, il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati, ovvero la loro indicazione solo parziale nella documentazione amministrativa presentata, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Pordenone, 14.11.2016

F.to Il Direttore Generale

e

Responsabile del Procedimento

dott. Andrea Crovato

ATAP spa

F.to Il Presidente

Mauro Vagaggini

PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DEL 19,50% DI BIOMAN SPA PARTECIPATA DA ATAP SPA

Allegato 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Spettabile
ATAP S.P.A.
Via Candiani n. 26
33170 – PORDENONE

OGGETTO: PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DEL 19,50% DI BIOMAN SPA PARTECIPATA DA ATAP SPA

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
fax n. _____ e-mail _____
PEC _____

in qualità di (barrare per la scelta):

persona fisica che agisce in proprio;

legale rappresentante della impresa _____

con sede legale in _____ ()

via/frazione/località _____ n. _____

codice fiscale _____

partita IVA _____

telefono _____ fax _____ PEC _____;

procuratore speciale (in forza di procura speciale allegata in originale/copia autentica alla presente) **della impresa** _____

con sede legale in _____ ()

via/frazione/località _____ n. _____

codice fiscale _____

partita IVA _____

telefono _____ fax _____ PEC _____;

procuratore speciale di _____

nato a _____ () il _____

residente in _____ ()

via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____

codice fiscale n. _____

fax n. _____ e-mail _____

PEC _____;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze civili, penali e amministrative conseguenti al rilascio di dichiarazioni false o

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

CHIEDE

di essere ammesso all'asta pubblica indetta da ATAP S.p.a. per la cessione, nei termini e secondo le modalità previste dal bando di gara, della quota societaria pari al 19,50% di Bioman S.p.a.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa sono:

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____;

che altre persone aventi la legale rappresentanza dell'impresa, soci accomandatari, direttori tecnici, ecc., sono:

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____ ;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____ ;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____ ;

– Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ () il _____
residente in _____ ()
via/frazione/località _____ n. _____ tel. () _____
codice fiscale _____
carica sociale _____ con scadenza il _____ ;

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

3) che non sussiste una delle cause di decadenza, sospensione, o divieto previste dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, né è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle predette misure, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4) che nei propri confronti, ovvero nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati previsti dal comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'esclusione non viene disposta e il divieto non opera allorché il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come delineate al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

6) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza, nonché relative alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

7) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

8) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

9) di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa e non ha più efficacia;

11) che, qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i casi all'autorità giudiziaria, salvo che ricorressero i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

12) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione da pubbliche selezioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

13) che le dichiarazioni di cui ai precedenti nn. 3 e 4 sono rese anche nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”.*

Le persone fisiche devono rendere le dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, 5, 6, nonché:

14) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

15) di essere pienamente capace di contrarre con la pubblica amministrazione, non sussistendo, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione e l'accertamento di tali situazioni;

16) di aver eseguito, a pena di esclusione, il deposito cauzionale richiesto dall'art. 5 bando di gara, come da quietanza allegata, ovvero altro mezzo idoneo a provarlo, nei termini ammessi dal bando;

17) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria previsti dall'art. 4 del bando di gara;

18) di essere informato che:

- il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità e termini previsti dall'art. 12 del bando di gara;
- che il rifiuto di fornire i dati richiesti costituisce causa di esclusione dalla procedura.

(luogo e data)

(firma leggibile del dichiarante)

Allegati:

A) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

B) ricevuta di versamento deposito cauzionale o altro documento idoneo a provare la prestazione della cauzione provvisoria nei termini ammessi dal bando di gara;

C) Altro (specificare) _____

**PROCEDURA D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA
DEL 19,50% DI BIOMAN SPA PARTECIPATA DA ATAP SPA**

Allegato 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ (____) il _____
residente in _____ (____)
via/frazione/località _____ n. _____ tel. (____) _____
codice fiscale n. _____
in qualità di _____
[titolare, legale rappresentante pro tempore]
dell'impresa (incluse le ditte individuali) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false o non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____
con sede legale in _____ (____)
via/frazione/località _____ n. _____
codice fiscale _____
partita IVA _____
telefono _____ fax _____ PEC _____
è regolarmente iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____
o al seguente analogo registro di altro Stato appartenente
all'Unione Europea (specificare anche lo Stato) _____
con numero _____ dal _____
di essere iscritta nella sezione _____
di essere iscritta con la qualifica (nella sezione speciale) _____
che il numero di repertorio amministrativo è il _____
che la forma giuridica è _____
che l'attività _____ prevalente esercitata/oggetto sociale è _____

codice ATECO _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

(firma leggibile del dichiarante)

Allega: copia documento di identità in corso di validità.